

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 154/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 155/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 156/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 4
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 157/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 158/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 8
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 159/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 9

(segue)

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 160/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	10
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 161/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	12
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 162/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	13
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 163/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	14
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 164/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	15
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 165/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	16
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 166/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	17
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 167/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato IV (energia) dell'accordo SEE	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato IV (energia) dell'accordo SEE	23
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 169/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	25
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 170/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	29
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 171/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 172/1999, del 26 novembre 1999, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE	31
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 173/1999, del 26 novembre 1999, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE	33
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 174/1999, del 26 novembre 1999, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino	35

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/1999

del 26 novembre 1999

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 142/1999 del Comitato misto SEE del 5 novembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Il punto 4, lettera a), del protocollo 1 dell'accordo fissa le regole relative allo scambio di informazioni tra la Comunità e gli Stati EFTA. È altresì necessario disporre di una procedura più rapida per la comunicazione degli elenchi degli stabilimenti dello Spazio economico europeo approvati ai fini dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 9 (data di entrata in vigore degli atti del capitolo I) nell'introduzione del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«10. Elenco degli stabilimenti dello Spazio economico europeo:

- Oltre alla procedura di cui al paragrafo 4, lettera a), del protocollo I dell'accordo, gli Stati membri della CE e gli Stati EFTA comunicano direttamente a tutti gli altri Stati membri della CE e agli Stati nell'EFTA gli elenchi degli stabilimenti approvati ai fini del presente accordo.»

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2001, pag. 34.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 155/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 142/1999 del Comitato misto SEE del 5 novembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre prorogare il periodo di transizione durante il quale lo sbarco diretto di pesce congelato è autorizzato in Islanda presso i posti di ispezione frontalieri preselezionati,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo I, parte prima, punto 39 (decisione 95/357/CE della Commissione) la data «31 dicembre 1998» nell'adattamento dell'allegato della decisione 95/357/CE della Commissione relativa all'Islanda è sostituita dalla data «31 dicembre 1999».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2001, pag. 34.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 156/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 143/1999 del Comitato misto SEE del 5 novembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/7/CE della Commissione, del 26 gennaio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 6 (direttiva 70/311/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0007**: Direttiva 1999/7/CE della Commissione, del 26 gennaio 1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 36).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 1999/7/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2001, pag. 36.⁽²⁾ GU L 40 del 13.2.1999, pag. 36.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 157/1999

del 26 novembre 1999

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 143/1999 del Comitato misto SEE del 5 novembre 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/14/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/15/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/16/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/18/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori⁽⁶⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 29 (direttiva 77/538/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0014:** Direttiva 1999/14/CE della Commissione, del 16 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2001, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 97 del 12.4.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 97 del 12.4.1999, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 12.4.1999, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 97 del 12.4.1999, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU L 97 del 12.4.1999, pag. 82.

2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

«Nell'allegato I, al punto 4.2.1 viene aggiunto quanto segue:

“IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia”.»

Articolo 2

Il punto 24 (direttiva 76/759/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0015**: Direttiva 1999/15/CE della Commissione, del 16 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 14).»

2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

«Nell'allegato I, al punto 4.2.1 viene aggiunto quanto segue:

“IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia”.»

Articolo 3

Il punto 31 (direttiva 77/540/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0016**: Direttiva 1999/16/CE della Commissione, del 16 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 33).»

2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

«Nell'allegato I, al punto 4.2.1 viene aggiunto quanto segue:

“IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia”.»

Articolo 4

Il punto 26 (direttiva 76/761/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0017**: Direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 45).»

2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

«Nell'allegato I, ai punti 5.2.1 e 6.2.1 viene aggiunto quanto segue:

“IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia”.»

Articolo 5

Il punto 27 (direttiva 76/762/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0018:** Direttiva 1999/18/CEE della Commissione, del 18 marzo 1999 (GU L 97 del 12.4.1999, pag. 82).»

2) Il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

«Nell'allegato I, al punto 4.2.1 viene aggiunto quanto segue:

“IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia”»

Articolo 6

I testi delle direttive 1999/14/CE, 1999/15/CE, 1999/16/CE, 1999/17/CE e 1999/18/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 8

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 158/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 104/1999 del Comitato misto SEE del 24 settembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 330/1999 della Commissione, del 12 febbraio 1999, recante modifica dell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 18 (direttiva 79/112/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **399 R 0330**: Regolamento (CE) n. 330/1999 della Commissione, del 12 febbraio 1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 23).»*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 330/1999 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 325 del 21.12.2000, pag. 8.⁽²⁾ GU L 40 del 13.2.1999, pag. 23.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 159/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 104/1999 del Comitato misto SEE del 24 settembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 18 (direttiva 79/112/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **399 L 0010:** Direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999 (GU L 69 del 16.3.1999, pag. 22).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 1999/10/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 325 del 21.12.2000, pag. 8.⁽²⁾ GU L 69 del 16.3.1999, pag. 22.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 160/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 104/1999 del Comitato misto SEE del 24 settembre 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria⁽²⁾.
- (3) La direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio abroga, a decorrere dal 13 settembre 2000, la direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria, che è integrata nell'accordo e deve pertanto esserne esclusa,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 54s (direttiva 98/53/CE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

«54t. **399 L 0004**: Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo del punto 14 (direttiva 77/436/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è soppresso a decorrere dal 13 settembre 2000.

Articolo 3

I testi della direttiva 1999/4/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 325 del 21.12.2000, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 161/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 105/1999 del Comitato misto SEE del 24 settembre 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 508/1999 della Commissione, del 4 marzo 1999, che modifica gli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 R 0508**: Regolamento (CE) n. 508/1999 della Commissione, del 4 marzo 1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 16).»*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 508/1999 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 325 del 21.12.2000, pag. 9.⁽²⁾ GU L 60 del 9.3.1999, pag. 16.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 162/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 63/1999 del Comitato misto SEE del 28 maggio 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/101/CE della Commissione, del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 11 (direttiva 91/157/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **398 L 0101**: Direttiva 98/101/CE della Commissione, del 22 dicembre 1998 (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 98/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 45.⁽²⁾ GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 163/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 63/1999 del Comitato misto SEE del 28 maggio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/1/CE della Commissione, del 21 gennaio 1999, recante iscrizione di una sostanza attiva (Kresoxym-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **399 L 0001**: Direttiva 1999/1/CE della Commissione, del 21 gennaio 1999 (GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 1999/1/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 164/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 112/1999 del Comitato misto SEE del 24 settembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/734/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4zz (decisione 98/578/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

«4zza. **398 D 0734**: Decisione 98/734/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz (GU L 351 del 29.12.1998, pag. 37).»

Articolo 2

I testi della decisione 98/734/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 325 del 21.12.2000, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 37.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 165/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE del 21 marzo 1994⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 93/7/CEE del Consiglio) del capitolo XXVIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

— **396 L 0100**: Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).»*Articolo 2*

I testi della direttiva 96/100/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.⁽²⁾ GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 166/1999

del 26 novembre 1999

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE del 21 marzo 1994⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1 (direttiva 93/42/CEE del Consiglio) del capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «2. **398 L 0079:** Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), rettificata dalla GU L 22 del 29.1.1999, pag. 75.»

Articolo 2

1. Al punto 1 (direttiva 98/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

- «— **398 L 0079:** Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), rettificata dalla GU L 22 del 29.1.1999, pag. 75.»

2. Al punto 1 (direttiva 93/42/CEE del Consiglio) del capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **398 L 0079:** Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), rettificata dalla GU L 22 del 29.1.1999, pag. 75.»

Articolo 3

I testi della direttiva 98/79/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 167/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato IV (energia) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 29/1999 del Comitato misto SEE del 26 marzo 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'allegato IV dell'accordo la direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti ⁽²⁾.
- (3) Gli enti e le grandi reti contemplati dalla direttiva 90/547/CEE del Consiglio sono elencati nell'allegato della direttiva e gli enti e le grandi reti pertinenti per l'applicazione della direttiva relativamente agli Stati EFTA sono elencati nell'appendice 1 dell'allegato IV dell'accordo.
- (4) A norma dell'allegato IV, paragrafo 8, adeguamento a), punto iii), dell'accordo, per quanto riguarda gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato EFTA, ciascuno degli enti interessati può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE.
- (5) Con decisione 92/167/CEE, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti ⁽³⁾, la Commissione europea ha deciso che il comitato fungerà anche da organo di conciliazione all'interno della Comunità, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 90/547/CEE.
- (6) Occorre costituire un comitato di conciliazione per gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato EFTA, incaricato di esaminare le richieste di conciliazione degli enti interessati.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la procedura di conciliazione da applicare a norma dell'allegato IV, paragrafo 8, adeguamento a), punto iii),

DECIDE:

Articolo 1

Il nuovo testo seguente sostituisce le parole «ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE», nell'adeguamento a), punto iii) del paragrafo 8 (direttiva 90/547/CEE del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo:

«alla procedura di conciliazione di cui all'appendice 4».

⁽¹⁾ GU L 266 del 19.10.2000, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 43.

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

ALLEGATO

alla decisione n. 167/1999 del Comitato misto SEE

Il testo seguente è aggiunto come nuova appendice 4 all'allegato IV dell'accordo

«APPENDICE 4

Le condizioni di transito nel quadro degli scambi di elettricità tra uno Stato EFTA e la Comunità vengono assoggettate, quando uno degli enti interessati ne faccia richiesta, alla procedura di conciliazione seguente.

Articolo 1

È istituito su base ad hoc, per iniziativa della Commissione europea o dell'Autorità di vigilanza EFTA, un comitato di conciliazione, in prosieguo denominato "comitato".

Articolo 2

Funzioni

Il comitato ha il compito di proporre compromessi di conciliazione, su richiesta delle parti in trattativa, in merito a una domanda specifica di transito.

Articolo 3

Composizione

Il comitato è composto da otto membri:

- tre rappresentanti delle reti ad alta tensione non impegnati in una trattativa riguardante una domanda specifica di transito per la quale è stata chiesta la conciliazione. I rappresentanti devono avere una competenza professionale e un'esperienza pratica ampiamente riconosciute in materia di transito di elettricità. Essi vengono scelti dal presidente e dal relatore tra i diciotto rappresentanti delle reti ad alta tensione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati EFTA, che comprendono quindici rappresentanti delle reti membri del comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti⁽¹⁾ e tre rappresentanti, proposti dall'Autorità di vigilanza EFTA, delle reti ad alta tensione degli Stati EFTA,
- un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA,
- due esperti indipendenti, uno della Comunità e uno di uno Stato EFTA. Il presidente e il relatore nominano i due esperti indipendenti in base a un elenco compilato congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Autorità di vigilanza EFTA, pubblicato nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,
- un rappresentante dell'Eurelectric/Nordel, nominato di comune accordo dal presidente e dal relatore.

I membri del comitato non possono essere cittadini di uno Stato partecipante ai negoziati sul transito né risiedere permanentemente in questo Stato. Devono essere evitati i conflitti di interessi reali o apparenti.

Articolo 4

Funzionamento

1. Il comitato è presieduto:

- dal rappresentante della Commissione, se l'ente che chiede la conciliazione ha sede nella Comunità,
- dal rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA, se l'ente che chiede la conciliazione ha sede in uno Stato EFTA.

I due rappresentanti costituiscono insieme il comitato.

⁽¹⁾ Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992 (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 43).

2. L'autorità che non è alla presidenza funge da relatore, mentre l'autorità che è alla presidenza svolge le mansioni di segreteria del comitato.
3. Il comitato si riunisce a Bruxelles o in un'altra sede scelta di comune accordo dal presidente e dal relatore.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Conciliazione

1. Possono adire il comitato solo le parti di una controversia relativa a una domanda specifica di transito.
2. Il presidente e il relatore non partecipano alle votazioni.
3. Deve essere dato seguito a tutte le richieste di conciliazione.
4. I rappresentanti delle reti impegnati in una trattativa su una domanda specifica di transito per la quale è stata chiesta la conciliazione presso il comitato sono invitati a esporre il loro punto di vista.
5. Dopo le discussioni in seno al comitato, il relatore prepara un compromesso di conciliazione che possa ottenere il consenso dei sei membri del comitato con diritto di voto. In caso di disaccordo, il relatore presenta un compromesso di conciliazione che possa ottenere il consenso della maggioranza di questi sei membri. In tal caso, i pareri dei membri in minoranza sono messi a verbale.
6. Il presidente sottopone alle parti il compromesso di conciliazione insieme agli eventuali pareri minoritari, il più presto possibile e comunque entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di conciliazione presso il comitato.
7. L'esito della procedura di conciliazione non ha effetto vincolante.
8. I rappresentanti degli Stati interessati da una domanda di transito possono partecipare alla procedura di conciliazione in qualità di osservatori.

Articolo 6

Riservatezza

I membri del comitato e gli eventuali osservatori sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato qualora siano informati dal presidente che il parere richiesto o l'argomento sollevato hanno carattere riservato.»

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 168/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato IV (energia) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 29/1999 del Comitato misto SEE del 26 marzo 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾.
- (3) La quota di mercato nazionale, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 96/92/CE, ai fini dell'accordo è calcolata sulla base della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 13 (direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo è inserito il seguente punto:

«14. **396 L 0092:** Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 3, paragrafo 2, l'espressione "delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 90" è sostituita da "delle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE, in particolare dell'articolo 59";
- b) all'articolo 3, paragrafo 3, l'espressione "l'articolo 90 del trattato" è sostituita da "l'articolo 59 dell'accordo SEE";
- c) all'articolo 3, paragrafo 3, le parole "agli interessi della Comunità" sono sostituite da "agli interessi delle parti contraenti";
- d) al termine dell'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: ", cui è fatto riferimento nell'accordo SEE e adattata ai fini del medesimo accordo";
- e) alla prima frase dell'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: ", cui è fatto riferimento nell'accordo SEE e adattate ai fini del medesimo accordo";

⁽¹⁾ GU L 266 del 19.10.2000, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

- f) all'articolo 14, paragrafo 5, l'espressione "settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati" è sostituita da "settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati, cui è fatto riferimento nell'accordo SEE e adattata ai fini del medesimo accordo";
- g) agli Stati EFTA non si applicano le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, che impongono agli Stati membri l'obbligo di notificare i dati relativi all'energia elettrica consumata dai clienti finali al fine di calcolare la quota media comunitaria per la determinazione del grado di apertura del mercato;
- h) all'articolo 22, l'espressione "delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86" è sostituita da "delle disposizioni dell'accordo SEE, in particolare dell'articolo 54";
- i) gli Stati EFTA in cui gli impegni e le garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999, del 26 novembre 1999, non possono essere adempiuti a causa delle disposizioni della stessa decisione, possono richiedere un regime transitorio, a norma dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2. La richiesta di un periodo transitorio deve essere notificata all'autorità di sorveglianza EFTA entro 6 mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999, del 26 novembre 1999;
- j) all'ultima frase dell'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente: "Islanda e Liechtenstein";
- k) al termine dell'articolo 27, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue: "Date le specifiche tecniche delle loro reti elettriche, l'Islanda e il Liechtenstein hanno a disposizione un periodo supplementare di 2 anni dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999, del 26 novembre 1999, per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva."»

Articolo 2

I testi della direttiva 96/92/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 169/1999

del 26 novembre 1999

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 85/1999 del Comitato misto SEE del 25 giugno 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali⁽²⁾.
- (3) È opportuno concedere al Liechtenstein un periodo transitorio per quanto concerne le disposizioni della direttiva 98/76/CE,

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato XIII dell'accordo, al punto 19 (direttiva 96/26/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

— **398 L 0076**: Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) il Liechtenstein si conforma alle modifiche apportate alla direttiva dalla direttiva 98/76/CE entro il 26 novembre 2000;
- b) all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), per quanto concerne gli Stati EFTA, la parte di frase "rispetto alle monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria" deve intendersi come "rispetto alle monete nazionali degli Stati EFTA", e la parte di frase "pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*" deve essere letta "pubblicati ufficialmente in ciascuno Stato EFTA";
- c) gli Stati EFTA riconoscono gli attestati comunitari rilasciati dagli Stati membri CE a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni concernenti l'attestato comunitario che figurano nell'allegato I bis della direttiva, i riferimenti agli "Stati membri" (o allo "Stato membro") devono intendersi come riferimenti agli "Stati membri (o Stato membro) CE, l'Islanda, il Liechtenstein e/o la Norvegia";
- d) la Comunità e gli Stati membri CE riconoscono gli attestati rilasciati dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia secondo la direttiva nella forma adattata che figura nell'appendice 7 del presente allegato;
- e) gli attestati rilasciati dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia sono conformi al modello che figura nell'appendice 7 del presente allegato.»

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17.

Articolo 2

L'appendice dell'allegato della presente decisione diviene l'appendice 7 dell'allegato XIII dell'accordo.

Articolo 3

I testi della direttiva 98/76/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

ALLEGATO

della decisione n. 169/1999 del Comitato misto SEE

«APPENDICE 7

ATTESTATO DI CUI ALL'ALLEGATO I bis DELLA DIRETTIVA 98/76/CE DEL CONSIGLIO, ADEGUATA AI FINI DELL'ACCORDO SEE

[Cfr. l'adattamento d) al punto 19 dell'allegato XIII dell'accordo]

ALLEGATO I bis

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(Cartoncino di colore beige — formato: DIN A4)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia l'attestato)

Sigla dello Stato EFTA interessato⁽¹⁾Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente⁽²⁾**ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO NAZIONALE [E INTERNAZIONALE]⁽³⁾ SU STRADA DI MERCI [VIAGGIATORI]⁽³⁾**

N. ...

⁽²⁾, attestaa) che⁽⁴⁾

nato/a

ha superato

le prove dell'esame (anno: ; sessione:)⁽⁵⁾ organizzato per ottenere l'attestato di idoneità per il trasporto nazionale [e internazionale]⁽³⁾ su strada di merci [viaggiatori] secondo le disposizioni di⁽⁶⁾b) che la persona di cui alla lettera a) è abilitata a far valere la sua idoneità professionale nell'ambito di un'impresa di trasporto di merci [di viaggiatori]⁽³⁾ su strada:— che effettua unicamente trasporti nazionali⁽³⁾— che effettua trasporti internazionali⁽³⁾⁽¹⁾ Sigla dello Stato: (IS) Islanda, (FL) Liechtenstein, (N) Norvegia.⁽²⁾ Autorità od organismo preventivamente designato a tale scopo da ciascuno Stato EFTA per rilasciare il presente attestato.⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.⁽⁴⁾ Cognome e nomi; luogo e data di nascita.⁽⁵⁾ Identificazione dell'esame.⁽⁶⁾ Riferimento alle disposizioni di diritto interno adottate in materia in base alla direttiva summenzionata.

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Rilasciato a, il

..... (7)

(7) Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'attestato.»

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 170/1999****del 26 novembre 1999****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 33/97 del Comitato misto SEE del 29 maggio 1997⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/52/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 16a (direttiva 96/96/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **399 L 0052:** Direttiva 1999/52/CE della Commissione, del 26 maggio 1999 (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26).»

Articolo 2

I testi della direttiva 1999/52/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 270 del 2.10.1997, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 171/1999
del 26 novembre 1999
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 25/97 del Comitato misto SEE del 30 aprile 1997 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/569/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, riguardante i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 37a (direttiva 96/48/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«37b. **399 D 0569:** Decisione 1999/569/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, riguardante i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 216 del 14.8.1999, pag. 23), rettificata dalla GU L 236 del 7.9.1999, pag. 38.»

Articolo 2

I testi della decisione 1999/569/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 242 del 4.9.1997, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 216 del 14.8.1999, pag. 23, rettificata dalla GU L 236 del 7.9.1999, pag. 38.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 172/1999

del 26 novembre 1999

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 22/1999 del Comitato misto SEE, del 26 febbraio 1999⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione fra le parti contraenti dell'accordo per includere la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» [decisione 1999/382/CE del Consiglio⁽²⁾].
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2000,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) Dopo il paragrafo 2b viene inserito il paragrafo seguente:

«2c. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2000, al seguente programma comunitario:

— **399 D 0382:** Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci" (GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33).»

2) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2 2a, e 2c conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 29 febbraio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 173/1999****del 26 novembre 1999****che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 8/94 del Comitato misto SEE del 7 giugno 1994⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione fra le parti contraenti dell'accordo per includere un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori [decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾].
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2000,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 6 del protocollo 31 dell'accordo, dopo il paragrafo 2, vengono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2000, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:

— **399 D 0283**: Decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori (GU L 34 del 9.2.1999, pag. 1).

4. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al paragrafo 3 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

5. Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui al paragrafo 3, partecipano pienamente ai lavori dei comitati CE e di altri organismi che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 198 del 30.7.1994, pag. 142.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.1999, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 174/1999****del 26 novembre 1999****che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 73/1999 del Comitato misto SEE del 28 maggio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2770/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 26 [regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **398 R 2770**: Regolamento (CE) n. 2770/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998 (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 25).»*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 2770/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 63.⁽²⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 25.